



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta Bis)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 13775 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Biogem S.C.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Federico Mazzella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini 24;

***contro***

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia per la Coesione Territoriale in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Ministero per il Sud e La Coesione Territoriale (Oggi, Ministero per Gli Affari Europei, il Sud, Le Politiche di Coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale (Oggi, Dipartimento per Le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio

Dei, Commissione di Valutazione dei Progetti Relativi Alla Linea di Finanziamento “Ecosistemi per L’Innovazione al Sud in Con, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministero per il Sud e La Coesione Territoriale, non costituiti in giudizio;

*nei confronti*

C.U.R.S.A. – Consorzio Universitario per la Ricerca Socio-Economica e per L’Ambiente, Crea – Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e L’Analisi dell’Economia Agraria e Centro di Ricerca in Viticoltura ed E, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

*per l’esecuzione*

*previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali,*

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della sentenza del T.A.R. Lazio, sede di Roma, Sez. IV-bis, n. 10668/2023 del 23.6.2023 – esecutiva perché non sospesa dall’ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3403/2023 del 28.8.2023 – con cui è stato disposto l’integrale accoglimento del ricorso n. 13958/2022, proposto dall’odierna ricorrente avverso la nota dell’Agenzia per la Coesione Territoriale (anche solo Agenzia) 19.9.2022, reg. U.0019407 di parziale finanziamento del progetto avente ad oggetto il “Potenziamento infrastrutture per la ricerca e lo sviluppo preclinico di nuovi approcci farmacologici ad attività antimicrobica” – con la quale, in particolare, l’Agenzia medesima ha comunicato all’odierno ricorrente che «si sono rese disponibili adeguate risorse per assegnare al progetto proposto dalla BIOGEM il finanziamento pari ad €6.800.000,00» e che «Tale importo corrisponde al massimo concedibile ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato, che è di applicazione al progetto in esame e, quindi, conformemente a quanto indicato nell’invito in oggetto, la restante parte non agevolabile del costo complessivo per la sua realizzazione dovrà essere assicurata da codesto proponente e dai relativi partner», invitandolo a «comunicare il proprio assenso incondizionato [...] entro il termine tassativo del 23 settembre 2022, oltre il quale la mancanza di riscontro

costituirà rifiuto definitivo del finanziamento, con il conseguente immediato scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine del punteggio, acquisito da ciascun concorrente» – ed ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale; con riserva di agire, ex art. 112, co. 3, c.p.a., per il risarcimento del danno subito a seguito dell'eventuale inadempimento agli obblighi derivanti dalla sentenza e conseguente perdita del finanziamento.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Biogem S.C.A.R.L. il 28/11/2023:

per l'annullamento e/o la dichiarazione di nullità, previa adozione delle opportune misure cautelari collegiali, del Decreto Direttore Generale dell'Agenzia per la Coesione Territoriale del 27.10.2023 n. 587/2023, registro ufficiale 0030836 del 31.10.2023, e gli ivi allegati documenti incluso l'allegato tecnico I, “parte integrante del presente decreto”, comunicato a mezzo pec in data 31 ottobre 2023;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati il 28 novembre 2023 con i quali parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla integrazione del contraddittorio per pubblici proclami;

Considerato che con essi l'interessata ha formulato ulteriore istanza cautelare;

Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei confronti degli Enti controinteressati, come peraltro già effettuato da parte ricorrente in occasione della presentazione del ricorso principale;

Considerato dunque che la società ricorrente, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla comunicazione del presente decreto, dovrà inviare all'Agenzia per la Coesione Territoriale una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica dei motivi aggiunti, delle censure con essi proposte e degli atti con essi impugnati e la stessa Agenzia dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 7 giorni successivi alla sua ricezione;

Rilevato che l'udienza camerale più vicina è quella del 19 dicembre 2023;

P.Q.M.

dispone l'integrazione del contraddittorio, autorizzando la notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti, nei termini e con le modalità indicate in motivazione.

Rinvia la trattazione della cautelare sui motivi aggiunti alla camera di consiglio del 19 dicembre 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2023.

**Il Presidente**  
**Pierina Biancofiore**

IL SEGRETARIO